



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 185 del 14/12/2010**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2010, n. 2579

L.R. n. 19/2006, art. 31 - Reg. R. n. 21/2009 - "Ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale". Indirizzi attuativi.

L'Assessore al Welfare, dr.ssa Elena Gentile, sulla base dell'istruttoria espletata dalla dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria, riferisce quanto segue.

La approvazione della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19, "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia" ha disposto, all'art. 31 "Ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale", la istituzione presso il Consiglio regionale dell'Ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, a cui è affidata la protezione e la tutela non giurisdizionale dei diritti delle persone presenti negli istituti penitenziari, negli istituti penali per minori, nei centri di prima accoglienza e nei centri di assistenza temporanea per stranieri, nelle strutture sanitarie in quanto sottoposti al trattamento sanitario obbligatorio.

Nel quadro nazionale, allo stato attuale l'istituzione del Garante è avvenuta presso pochi capoluoghi; è, invece, all'esame della Camera un progetto di legge istitutivo di un Garante nazionale; sono, infine, soltanto due le Regioni italiane che hanno provveduto ad istituire la figura del Garante e il relativo Ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale o dei detenuti: il Lazio e la Sicilia.

La Regione Puglia è, dunque, la terza regione italiana ad istituire l'Ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale con l'approvazione del Reg. R. n. 21 del 29 settembre 2009.

Il regolamento porta a sintesi le esigenze e gli obiettivi di seguito elencati:

1. definire in dettaglio le modalità di nomina del Garante Regionale;
2. definire la composizione dell'Ufficio del Garante e le modalità di funzionamento dello stesso Ufficio.

Con specifico riferimento alle modalità di nomina del Garante regionale, si precisa quanto segue, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento:

1. L'Ufficio del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale è presieduto dal Garante ed ha sede presso il Consiglio Regionale.
2. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale in seduta plenaria, con i due terzi dei Consiglieri componenti il Consiglio Regionale, con votazione a scrutinio segreto. La Commissione Consiliare competente in materia di politiche sociali e familiari, sentiti il Presidente della Giunta Regionale e l'Assessore alla Solidarietà, predispone una rosa di tre nominativi che approva e presenta al Presidente del Consiglio Regionale.
3. Ai fini della designazione della rosa di tre nominativi di cui al comma precedente, si tiene conto delle incompatibilità enunciate al comma 6 bis dell'art. 30 della l.r. n. 19/2006, nonché dei principi di pari

opportunità e uguaglianza tra i generi. Devono, inoltre, essere individuate personalità che abbiano età non superiore a sessantacinque anni, che siano in possesso di laurea magistrale o specialistica e che abbiano maturato una specifica e comprovata esperienza, almeno decennale, nella promozione e nella tutela dei diritti umani e/o nell'attuazione di interventi di prevenzione, trattamento e recupero delle forme di devianza, nel settore penitenziario e/o nei Servizi sociali ed educativi del territorio.

4. Il Garante eletto, riceve un mandato della durata di cinque anni, che è rinnovabile una sola volta.

A distanza di circa un anno dalla entrata in vigore del Reg. R. n. 21/2009, si propone che la Giunta Regionale eserciti un'azione di stimolo nei confronti della Terza Commissione Consiliare perché si pervenga in tempi brevi alla designazione della rosa dei nomi da sottoporre all'attenzione del Consiglio Regionale in seduta plenaria. A tal fine con la presente proposta di deliberazione la Giunta Regionale sottopone all'attenzione della Terza Commissione Consiliare la seguente rosa di nominativi di possibili candidati alla carica di Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, tutti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, come attestati dai curricula che saranno trasmessi al Presidente della Terza Commissione consiliare:

1. dr. BRUNO Vito Raffaele, nato a CARMIANO (LE) il 26.05.1958
2. dr. ROSSI Pietro, nato a BARI il 21.04.1964
3. dr./dr.ssa ///

Con specifico riferimento alle modalità di funzionamento, ai sensi dell'art. 4 e segg. Del Regolamento, si specifica quanto segue:

1. l'Ufficio del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale è istituito presso il Consiglio Regionale, in staff alla Presidenza del Consiglio Regionale;
2. All'Ufficio viene assegnata una dotazione minima di personale pari ad almeno due unità, individuate nell'ambito dell'organico regionale.
3. All'Ufficio del Garante è assegnato annualmente un budget a valere sulle risorse del bilancio regionale, che è vincolato per il pagamento della indennità di funzione di cui al comma successivo, nonché per la copertura delle spese di funzionamento dell'Ufficio, connesse alle attività da realizzare, al netto delle retribuzioni del personale dipendente assegnato all'Ufficio stesso.
4. Al Garante è attribuita un'indennità di funzione, per dodici mensilità, pari al venti per cento dell'indennità annuale lorda spettante ai Consiglieri regionali. Tale indennità deve intendersi comprensiva di ogni altro onere, connesso al rimborso delle spese di viaggio per l'espletamento dalla funzione.
5. L'Ufficio del Garante non può in alcun caso sostenere spese il cui ammontare complessivo annuo superi il budget assegnato dal relativo bilancio regionale di previsione.
6. Al fine di dare idonea copertura agli oneri di cui al comma 1, annualmente la Giunta Regionale stabilisce la quota di risorse da destinare al finanziamento del Capitolo di cui al comma 1, a valere sulla finalizzazione del Fondo Nazionale Politiche Sociali di cui al comma 3 dell'art. 67 della l. r. n. 19/2006.

A tal fine si propone che a partire dall'esercizio finanziario 2011 si operi una attribuzione di risorse finanziarie non superiore a Euro 50.000,00 per anno per il funzionamento dell'Ufficio del Garante oggetto del presente provvedimento, a valere sulle risorse di cui al comma 3 dell'art. 67 della l.r. n. 19/2006.

Si rinvia a successivo provvedimento deliberativo la variazione compensativa per l'attribuzione delle risorse di cui sopra, al fine di dare operatività all'Ufficio del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, comunque a partire dal prossimo esercizio finanziario.

Sezione Copertura Finanziaria ai sensi della legge regionale n° 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

Il provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi delle leggi costituzionali n. 1/1999 e n. 3/2001, nonché dell'art. 44 dello Statuto della Regione Puglia (l.r. n. 12 maggio 2004, n.7).

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del presente provvedimento.

## LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi espressi nei termini di legge;

## DELIBERA

- di fare propria la relazione dell'Assessore proponente il presente provvedimento, che qui si intende integralmente riportata;
- di prendere atto e di approvare gli indirizzi attuativi per l'istituzione dell'Ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, in attuazione del Reg. R. n 21/2009;
- di approvare la rosa dei nominativi dei candidati per l'incarico di Garante che, ai sensi dell'art. 3 del Reg. R. n. 21/2009, la Giunta Regionale propone al Presidente della Terza Commissione Consiliare al fine di attivare la procedura di cui all'art. 3 del Regolamento medesimo;
- di trasmettere il presente provvedimento alla Terza Commissione Consiliare per il seguito di competenza;
- di approvare una dotazione finanziaria annuale per il funzionamento dell'Ufficio del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale non superiore ad Euro 50.000,00 a valere sulle risorse di cui al comma 3 dell'art. 67 della l.r. n. 19/2006;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sulle pagine dedicate del sito istituzionale;
- di notificare il presente provvedimento al Servizio Personale e Organizzazione.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dott. Romano Donno Avv. Loredana Capone

---